



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 189 del 12/12/2020**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO RICREATIVO  
BANCOLE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SITO IN VIA M. MONTESSORI 20/B.  
RINNOVO PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventi** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Generale BADARI SARA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Preso atto che :

- ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il Comune “rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- l'art. 13, comma 2, del medesimo Decreto 267/2000 stabilisce che il Comune svolge “... le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico ...”;
- il Comune persegue molteplici finalità, tra le quali, ai sensi dell'art. 2, 3 dello Statuto “la valorizzazione delle aggregazioni sociali, della cooperazione, del volontariato, dell'associazionismo e dell'iniziativa privata, tutelando la loro autonomia”;
- il Comune ha da tempo stipulato con le associazioni, aventi sede nel territorio comunale e differenti scopi sociali, contratti di comodato ovvero di concessione per l'utilizzo, da parte delle medesime, di immobili e locali di proprietà comunali e che tali contratti trovano ragione proprio nel suddetto intento di favorire e sviluppare la vita delle associazioni presenti nel territorio, assegnando a condizioni di favore locali di proprietà per lo svolgimento dell'attività, fino a capienza degli spazi disponibili e favorendo, ove possibile, la condivisione degli stessi;

**Richiamata** la L. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, nel quale si prevede che “Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali”, definendo associazioni di promozione sociale “... le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati” (all'art. 2, co. 2 della medesima Legge);

### Viste:

- la L. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”;
- la L.R. 1/2008 “Testo unico leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
- la L. R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

### Premesso che:

- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati nonché la promozione della partecipazione all'attività amministrativa delle Associazioni;
- il Comune persegue le proprie finalità di partecipazione e collaborazione avvalendosi dell'apporto della formazioni sociali, sportive e culturali operanti sul territorio;
- in tale ottica, già da diversi anni viene concessa la gestione dei locali di proprietà comunale siti in Montessori n. 20/b, al Centro Anziani di Bancole ora “**Centro Socio ricreativo di Bancole**”;

**Richiamata** la DGC n 153 del 07/12/2018 “Convenzione con Associazione Centro Socio Ricreativo Bancole per la gestione del centro sito in via Montessori 20/B”;

**Considerato** che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere al rinnovo della convenzione con il “**Centro Socio ricreativo di Bancole**” per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021;

**Ritenuto** pertanto di procedere ad approvare l'allegato schema di convenzione con il “**Centro Socio ricreativo di Bancole**” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Preso atto** dello statuto del Centro Socio Ricreativo di Bancole;

**Preso atto** che il Centro Socio Ricreativo di Bancole è una associazioni di promozione sociale;

**Vista** la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

**Visto** il D.Lgs. 117/2017 (provvedimento che contiene il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b);

**Richiamato** l'articolo 148 e l'articolo 149 del Testo Unico Imposte sui redditi (DPR 917/1986) dai quali si evince che, se l'associazione è di promozione sociale, per previsione esplicita di legge, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti o associati;

**Dato atto** che con DGC n 153/2018 si affidava la gestione del centro al “Centro Socio Ricreativo di Bancole (APS) “ e che tale gestione è in linea con il loro statuto;

**Preso atto** che si può pertanto desumere che è attività istituzionale l'attività svolta, in conformità alle finalità istituzionali, purché essa non sia attività di cessione di beni o di servizi condizionata al pagamento di una somma di denaro;

**Ritenuto** pertanto di definire per il Centro Socio Ricreativo di Bancole (APS) il canone di locazione annuo del centro di via Montessori 20/b di € 5.500,00 fuori campo Iva (art. 4 DPR 633/72) per le motivazioni sopra esposte;

## **DELIBERA**

**Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

**Di rinnovare** la convenzione per la gestione del “**Centro Socio ricreativo di Bancole**” fino al 31/12/2021, al canone annuo di € 5.500,00 fuori campo Iva ( art. 4 DPR 633/72);

**Di approvare** l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :*

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

*Con voti unanimi*

**DELIBERA**

*Di approvare la suindicata deliberazione.*

*Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.*

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco  
SALVARANI MASSIMO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale  
BADARI SARA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**

## **RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE “CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE” PER LA GESTIONE DEL CENTRO SITO IN VIA M. MONTESSORI 20/B**

### **TRA**

Il Comune di Porto Mantovano rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;

### **E**

l'A.P.S. “*Centro Socio Ricreativo di Bancole*” rappresentata dal Presidente Sig. ZAMBELLI GIANCARLO, nato a Rodigo (MN) il 28/04/1952, il quale agisce in nome e per conto dell'associazione;

### **PREMESSO CHE**

I locali Centro Anziani, situato in via Montessori n.20/B, è affidato in gestione all'A.P.S. n. 53/09 denominata “*Centro Socio ricreativo di Bancole*”.

Le modalità di gestione sono definite dai seguenti articoli, che costituiscono parte integrante della convenzione stessa.

#### **ART. 1 - Utilizzo della struttura**

Il *Centro Socio ricreativo di Bancole* è una struttura con finalità sociali, ricreative e culturali, aperta ai soci.

L'Associazione si impegna ad utilizzare la struttura per lo svolgimento di attività sociali, ricreative e culturali rivolte ai soci, previste nello Statuto.

L'Associazione presenterà all'Amministrazione Comunale un programma annuale delle iniziative che intende realizzare.

#### **ART. 2 – Prezzi bar**

I prezzi praticati dal Centro per il servizio bar (bevande ed alimenti), dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale, e dovranno essere inferiori ai prezzi praticati dai bar commerciali.

#### **ART. 3 - Orari di apertura**

Gli orari di apertura del *Centro Socio ricreativo di Bancole* verranno comunicati all'Amministrazione Comunale ed esposti al pubblico.

L'apertura non dovrà comunque superare le nr. 8 (otto) ore giornaliere, salvo casi eccezionali che saranno di volta in volta annunciati.

#### **ART. 4 - Arredi e attrezzature**

Sono di proprietà dell'associazione le attrezzature interne all'edificio, come da inventario.

Sono di proprietà dell'Amministrazione comunale:

- n. 160 sedie;
- n. 5 tavolini dim. 80 x 140, con piano in laminato;
- n. 6 estintori portatili a parete.

#### **ART. 5 – Gestione economica**

La gestione economica del *Centro Socio ricreativo di Bancole* è di competenza esclusiva dell'Associazione.

#### **ART. 6 – Oneri a carico dell'Associazione**

Sono a carico dell'associazione che gestisce il Centro sociale:

- I costi derivanti dal funzionamento ordinario del Centro, intendendo con tale dizione: telefono, pulizie, acquisto prodotti, attrezzature ed arredi.
- La manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti a servizio della struttura;
- La nomina di un "Terzo responsabile per la conduzione e la gestione dell'impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua sanitaria e la cura degli adempimenti di legge previsti, assumendosene in proprio le relative responsabilità;
- La manutenzione ordinaria dell'impianto di condizionamento (attivazione, disinfezione, pulizia filtri, ecc.);
- Il mantenimento in efficienza e i controlli periodici previsti dalla normativa vigente dei mezzi antincendio a servizio della struttura (estintori a polvere e manichette UNI45);
- L'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività e il rispetto delle limitazioni, divieti e condizioni indicate nel verbale della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e nel certificato di Prevenzione Incendi, che è stato rilasciato per l'utilizzo della struttura quale locale di pubblico spettacolo, in data 28/02/2007 n. 12489;
- Tutte le spese derivanti dall'organizzazione e dalla realizzazione di iniziative, manifestazioni o altre attività, comunque in linea con le finalità socio – ricreative del Centro stesso;
- Le spese per la stipula di Polizze assicurative per i volontari operanti nel Centro.

L'associazione dovrà corrispondere annualmente al Comune una somma pari al 20 % delle spese sostenute dall'Ente per il pagamento delle utenze di acqua, luce, e combustibile per il riscaldamento, entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

L'associazione è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale, concordando preventivamente con essa, ogni lavoro di modifica, miglioria o innovazione dell'edificio.

Restano a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile. L'associazione si impegna a segnalare tempestivamente per iscritto, i guasti e le anomalie riscontrate durante l'utilizzo dell'edificio e dei relativi impianti.

#### **ART. 7 – Responsabilità**

Il Comune di Porto Mantovano è esonerato da qualsiasi responsabilità inerente alla gestione e/o alla conduzione del *Centro Socio ricreativo di Bancole*, nonché di tutte le attività che l'Associazione, nell'ambito della propria autonomia, riterrà di organizzare.

#### **ART. 8 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2021.

Non è previsto il tacito rinnovo e l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro 6 (sei) mesi.

**ART. 9 – Canone per l'uso della struttura**

L'Associazione corrisponderà all'Amministrazione comunale un canone annuo per l'uso della struttura, determinato in Euro 5.500,00 fuori campo Iva ( art. 4 DPR 633/72)

Il canone dovrà essere versato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

**ART. 10 – Utilizzo temporaneo della struttura per altre finalità**

Presso il Centro potranno tenersi attività organizzate dal Comune o da altre Associazioni, previo accordo scritto tra l'Amministrazione Comunale, il *Centro Socio ricreativo di Bancole* e l'Associazione ospite.

Tali eventi, da tenersi nella misura massima di 10 (dieci) all'anno, non dovranno ostacolare la normale attività del Centro e si terranno in orari di chiusura del Centro. Dovrà essere nominato un responsabile per ogni evento per la corretta gestione della sede e del sistema d'allarme.

L'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla copertura assicurativa di questi eventi.

La pulizia dei locali viene garantita dal *Centro Socio ricreativo di Bancole* tramite l'impresa che ha in appalto il servizio di pulizia del Centro stesso. Il Comune dovrà accordarsi tempestivamente con la ditta per le modalità e i tempi di pulizia.

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

---

Il Presidente

---





# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA  
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
SERVIZI SOCIALI

**OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO RICREATIVO  
BANCOLE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SITO IN VIA M. MONTESSORI 20/B.  
RINNOVO PER L'ANNO 2021**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 11/12/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
PUTTINI ANNA KATIA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

**OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO RICREATIVO  
BANCOLE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SITO IN VIA M. MONTESSORI 20/B.  
RINNOVO PER L'ANNO 2021**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 11/12/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 189 del 12/12/2020

**Oggetto:** CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SITO IN VIA M. MONTESSORI 20/B. RINNOVO PER L'ANNO 2021 .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **12/12/2020** e sino al **27/12/2020** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 12/12/2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(BADARI SARA)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

**Deliberazione di Giunta Comunale**

**N. 189 del 12/12/2020**

**Oggetto: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO RICREATIVO  
BANCOLE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SITO IN VIA M. MONTESSORI 20/B.  
RINNOVO PER L'ANNO 2021 .**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **12/12/2020** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **23/12/2020**

Porto Mantovano li, 12/01/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)